

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1788

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **GIANNI FARINA**

Disposizioni in materia di riorganizzazione  
degli istituti italiani di cultura all’estero

*Presentata l'11 novembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli istituti italiani di cultura all’estero rappresentano l’immagine, la storia, la cultura di tutti i secoli, antica e contemporanea, nonché la lingua del nostro Paese. Essi sono dunque organi di estrema rilevanza, la cui attività influenza la percezione dell’identità e dell’immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, anche nei settori non direttamente connessi con la cultura. Sugli istituti italiani di cultura all’estero ricade pertanto la responsabilità di formare e diffondere l’immagine italiana, in un mondo di comunicazioni che si orienta in misura molto grande sulla qualità dell’immagine. A tale fine gli istituti devono essere sostenuti con una ridefinizione della loro missione ed un sistema di connessioni con il Paese (la sua struttura sia istituzionale che culturale), adeguatamente ricca e artico-

lata. Si propone che sia istituita a tal fine, presso il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per la cultura, la lingua e l’immagine dell’Italia nel mondo, di seguito « Direzione ». La sua istituzione, in luogo della già esistente Direzione generale per la promozione del sistema Paese, dovrà assolvere alla necessità di dare personalità ben distinta, e chiara autonomia di funzione e missione, al punto di raccordo, progettazione e pianificazione di tutta l’attività culturale italiana all’estero.

Il capo della Direzione potrà essere scelto in base alla chiara fama, al più alto livello di competenza culturale e professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del Ministero degli affari esteri. La sua designazione dovrà essere presentata, per un parere, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il capo della Direzione sarà assistito da un consiglio di amministrazione composto da sette membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, dai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Egli sarà affiancato da un comitato scientifico costituito da non meno di tre e non più di cinque componenti scelti fra le più note personalità della vita culturale, artistica, scientifica e pedagogica del Paese. Essi saranno nominati sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il personale degli istituti italiani di cultura all'estero potrà essere scelto, sulla base di un concorso per titoli, fra il personale in servizio presso i Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico. Potranno partecipare allo stesso concorso per titoli i docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado della Repubblica. I titoli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando del concorso stesso, restando comunque titolo indispensabile il diploma di laurea, valutato anche in base al punteggio conseguito. È anche possibile assumere personale *in loco* per contratto.

I direttori degli istituti italiani di cultura all'estero saranno designati dal capo della Direzione che ne sottoporrà la nomina al consiglio di amministrazione. Essi saranno scelti fra il personale attualmente nei ruoli del Ministero degli affari esteri — Direzione generale per la promozione del sistema Paese, in base alla valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti negli incarichi del precedente livello. Inoltre, essi potranno essere scelti fra il personale selezionato in base ai concorsi sopra indicati ed a concorsi e ruoli precedenti alla data di entrata in vigore della legge; potranno essere designati, altresì, al di fuori dei citati percorsi funzionali, « per chiara fama ».

Il responsabile e il consiglio di amministrazione, sulla base di materiali e indicazioni forniti dal comitato scientifico,

formularanno un piano triennale di « missione » per gli istituti italiani di cultura all'estero nelle diverse aree del mondo. È evidente che tale missione non potrà essere identica a New York e Nuova Delhi, e che i piani dovranno tenere fortemente conto della dislocazione storica e ambientale, della presenza e consistenza delle comunità italiane e di emigrati italiani, nonché degli interessi italiani nell'area. Il piano triennale, che comporta anche conseguenti criteri di selezione del personale scelto per titoli e di quello scelto per « chiara fama », sarà oggetto di comunicazione alle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento. È prevista anche la nomina di un Comitato per il coinvolgimento degli utenti e delle associazioni.

È evidentemente necessaria una riduzione del numero degli istituti italiani di cultura all'estero, per rafforzarne la visibilità e l'efficacia di azione in alcune sedi strategiche. La presente proposta di legge affida tale compito al lavoro critico e organizzativo ed alla competenza dell'istituenda Direzione, del suo capo, del suo consiglio di amministrazione e del comitato scientifico. Allo stesso modo la presente proposta di legge demanda al lavoro di ricerca, inchiesta, dibattito e decisione della Direzione la questione (che non può essere decisa in linea generale e in modo definitivo) del rapporto fra attività di rappresentazione e diffusione della cultura italiana nel mondo e attività di insegnamento della lingua. Vi sono infatti legami, tradizioni, impegni e ragioni molto diversi fra Paese d'origine e Paese ospite, che di volta in volta possono consigliare l'orientamento delle risorse in direzione dell'uno, dell'altro impegno o di entrambi. Si evita in tale modo di dare per scontato che tutti possano fare tutto dovunque, come si è sostenuto impropriamente in passato, provocando carichi di lavoro insostenibili e molti errori.

Il personale degli istituti italiani di cultura all'estero e i rispettivi direttori (sia di ruolo che scelti per « chiara fama ») sono inquadrati, dal punto di vista ammi-

nistrativo, nelle locali strutture diplomatiche, e dovranno coordinarsi con esse, tenendo conto che la rappresentanza legale della Repubblica italiana spetta comunque all'ambasciatore o al diplomatico più alto in grado sul posto. Ma dal punto di vista dei programmi, dei criteri e della organizzazione del lavoro, gli istituti e chi li rappresenta ricevono istruzioni e programmi dalla Direzione e ad essa rendono conto con rapporti semestrali. In caso di contestazione o disaccordi sul posto, il capo della delegazione diplomatica ha la responsabilità immediata della decisione. Egli dovrà informare al più presto la Direzione della sua decisione, motivando le ragioni e proponendo la soluzione alla situazione contestata. A sua volta il capo dell'istituto italiano di cultura all'estero offrirà al consiglio di amministrazione della Direzione le sue ragioni documentate e si atterrà alla decisione finale del consiglio stesso. Poiché, con le decisioni di riduzione del numero degli istituti, molte sedi resteranno scoperte, la presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'addetto culturale, che in alcune sedi di ambasciata e consolari potrà divenire il

punto di riferimento delle attività culturali italiane, con le seguenti caratteristiche:

*a)* gli addetti culturali saranno scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche del personale degli istituti italiani di cultura all'estero;

*b)* essi avranno una dipendenza organica dall'ambasciata o dal consolato, ma un rapporto di coordinamento e comunicazione diretta (quanto ai programmi) con la Direzione;

*c)* è prevista, in condizioni che saranno proposte dalla Direzione e decise dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione di posizioni di addetto culturale onorario. Si tratta di posizioni non retribuite, ma formalmente annunciate e riconosciute dalla delegazione diplomatica italiana; tali addetti saranno scelti fra esperti di cultura italiana di provata reputazione sul posto e sotto la diretta responsabilità del rappresentante diplomatico italiano. Ciò consentirà il costituirsi di utili legami con le istituzioni culturali del Paese ospite che si occupano di lingua e cultura italiana (università, centri di studi superiori, istituzioni scolastiche) in modo competente e ad un livello apprezzabile.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È istituita presso il Ministero degli affari esteri la Direzione generale per la cultura, la lingua e l'immagine dell'Italia nel mondo, di seguito denominata « Direzione ». La Direzione assolve al compito di organizzare, guidare e coordinare l'attività culturale italiana all'estero. Il capo della Direzione è scelto in base alla chiara fama tra persone dotate del più alto livello di competenza culturale e professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del personale del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro degli affari esteri sottopone la designazione del capo della Direzione, con la documentazione e i titoli relativi, al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e all'approvazione del Consiglio dei ministri.

### ART. 2.

1. Il capo della Direzione è assistito da un consiglio di amministrazione, che presiede, composto da sette membri, nominati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei quali uno in rappresentanza del settore dell'università e della ricerca. Due componenti sono indicati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198.

2. Il capo della Direzione è altresì assistito da un comitato scientifico composto da almeno tre e da non più di cinque componenti scelti fra le più note

personalità della vita culturale, scientifica e pedagogica del Paese. Essi sono nominati dal capo della Direzione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 3.

1. La Direzione definisce l'organizzazione, le attività e l'organico degli istituti italiani di cultura all'estero, decidendo, in base ai programmi generali e alle risorse disponibili, il numero e la dislocazione di tali istituti. Predispone, altresì, modi diversi di operare per la cultura, la lingua e l'immagine italiane nei luoghi del mondo in cui la Direzione non può valersi della presenza di istituti italiani di cultura.

ART. 4.

1. Il personale degli istituti italiani di cultura all'estero è scelto, mediante un concorso per titoli, fra il personale in servizio presso i Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico. Può partecipare allo stesso concorso per titoli il personale docente di ruolo di tutti i gradi di insegnamento nelle scuole della Repubblica. I titoli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando, restando comunque titolo indispensabile il diploma di laurea, valutato anche in base al punteggio conseguito.

ART. 5.

1. Gli istituti italiani di cultura all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione della Direzione, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di settecento unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive o ausiliarie.

2. Il personale a contratto di cui al comma 1, assunto con le modalità in uso per i contrattisti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, è parificato a questi ultimi dal punto di vista normativo e retributivo.

3. Per ulteriori specifiche esigenze gli istituti italiani di cultura all'estero possono utilizzare, nei limiti dei rispettivi bilanci, personale aggiunto a contratto rispetto al contingente di cui al comma 1, previo parere dell'autorità diplomatica locale e autorizzazione della Direzione.

4. Gli istituti italiani di cultura all'estero, d'intesa con la Direzione, organizzano corsi di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 1.

#### ART. 6.

1. I direttori degli istituti italiani di cultura all'estero sono designati dal capo della Direzione, che ne sottopone la nomina al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti fra il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fa capo alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese del medesimo Ministero, che è contestualmente soppressa alla medesima data di entrata in vigore, in base alla valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti nei precedenti incarichi. Sono scelti, altresì, fra il personale selezionato in base ai concorsi di cui all'articolo 4.

2. Il capo della Direzione può proporre al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i nomi di candidati scelti, al di fuori dei ruoli e dei concorsi, per chiara fama. Il numero dei posti disponibili per tali nomine e le relative sedi sono preventivamente stabiliti dal consiglio di amministrazione, previo parere motivato del comitato scientifico, in

base ai piani di organizzazione della Direzione.

3. Tutti gli atti relativi ai concorsi, alle selezioni per chiara fama, alla designazione, alle nomine e ai richiami in sede del personale di cui al presente articolo sono pubblici.

#### ART. 7.

1. Il capo della Direzione e il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni e delle proposte del comitato scientifico, formulano un piano triennale di missione per gli istituti italiani di cultura all'estero nelle diverse aree del mondo. I piani devono tenere conto della dislocazione storica e ambientale dei centri italiani di cultura, della presenza e consistenza delle comunità di lingua e di origine italiana e degli interessi italiani nell'area. I piani devono, altresì, tenere conto dei piani-Paesi elaborati dai comitati degli italiani all'estero e dal Consiglio generale degli italiani all'estero, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari.

2. Il piano triennale di cui al comma 1, che comporta conseguenti criteri di selezione del personale scelto per concorso e di quello scelto per chiara fama, è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari permanenti delle Camere.

3. La durata delle nomine di cui agli articoli 4 e 6 non può essere inferiore alla durata del piano triennale, salvo ragioni che sono accertate e rese pubbliche dal consiglio di amministrazione della Direzione. Gli incarichi direttivi possono essere rinnovati una sola volta, ovvero per la durata del successivo piano triennale.

4. Il piano triennale comprende altresì la ridefinizione del numero e della dislocazione degli istituti italiani di cultura all'estero, nonché la eventuale riduzione del numero delle sedi, al fine di definire e dare maggiore prestigio agli istituti di importanza strategica. Il piano triennale definisce, altresì, la missione degli istituti in merito alla distribuzione di risorse fra gli interventi per la diffusione della cultura e per l'insegnamento della lingua italiana.

## ART. 8.

1. Nell'ambito di ciascun istituto italiano di cultura all'estero è costituito un comitato di partecipazione con lo scopo di coinvolgere gli utenti e le associazioni culturali e di rappresentanza della comunità nella scelta, nell'impostazione e nella realizzazione delle iniziative. Il comitato è nominato, previa ampia consultazione, dal direttore dell'istituto, che sceglie i componenti tra le associazioni presenti localmente, con particolare considerazione per quelle espresse dalla comunità di origine italiana, tra gli utenti impegnati nella vita dell'istituto e tra i rappresentanti degli enti e delle istituzioni culturali locali. Il comitato concorre allo sviluppo dell'attività dell'istituto e può avanzare proposte e pareri in ordine alla definizione dei programmi triennali e annuali delle iniziative dal medesimo promosse.

## ART. 9.

1. La Direzione può proporre al Ministro degli affari esteri la nomina di addetti culturali presso le ambasciate di consolati generali in Paesi in cui non vi siano, o abbiano cessato di funzionare, istituti italiani di cultura all'estero. Gli addetti sono scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche e criteri del personale degli istituti italiani di cultura all'estero, a esclusione delle nomine per chiara fama.

2. Le nomine di cui al comma 1 sono approvate con le stesse modalità utilizzate per le nomine del personale degli istituti italiani di cultura all'estero.

## ART. 10.

1. È prevista, nelle situazioni e alle condizioni individuate dal capo della Direzione e dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione della posizione di addetto culturale onorario presso ambasciate e consolati generali in cui non sia possibile



operare attraverso le modalità indicate dall'articolo 9.

2. L'addetto di cui al comma 1 è scelto fra gli esperti locali di cultura e lingua italiane di riconosciuto valore e di provata reputazione nelle istituzioni culturali del luogo. Egli può essere cittadino italiano o cittadino del Paese ospite; svolge una funzione consultiva, indicando gli interventi e le iniziative culturali e linguistiche da effettuare nell'area, e realizzandoli di volta in volta dopo specifica indicazione del capo della delegazione diplomatica italiana all'estero, sentita la Direzione, senza oneri o competenze economiche.

#### ART. 11.

1. Il personale degli istituti italiani di cultura all'estero, sia di ruolo che nominato per chiara fama, e gli addetti culturali, salvo l'addetto di cui all'articolo 10, sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo e contabile, nelle locali strutture diplomatiche. Essi sono tenuti a coordinarsi con tali strutture tenendo conto che la rappresentanza legale della Repubblica spetta all'ambasciatore o al diplomatico più alto in grado nel luogo in cui opera l'istituto italiano di cultura all'estero o in cui l'addetto culturale svolge le sue funzioni.

2. La Direzione impartisce istruzioni agli istituti italiani di cultura all'estero e a chi li rappresenta, nonché agli addetti culturali nei luoghi in cui essi operano, in merito ai programmi, criteri, organizzazione del lavoro e relativi bilanci preventivi e consuntivi. I citati soggetti provvedono a trasmettere alla Direzione i rispettivi programmi di intervento e bilanci, che devono essere approvati dalla stessa Direzione, nonché i rapporti semestrali sulla loro attività.

3. In caso di contestazione o dissenso sul posto, il capo della delegazione diplomatica italiana ha la responsabilità immediata della decisione. Egli è tenuto comunque ad informare al più presto il capo della Direzione, motivando le ragioni del dissenso e proponendo la soluzione della situazione contestata. A sua volta il direttore dell'istituto italiano di cultura all'estero o l'addetto

culturale espone al capo della Direzione le sue ragioni documentate e si attiene alla decisione finale del consiglio di amministrazione della Direzione.

ART. 12.

1. La Direzione predispose, entro tre mesi dalla sua istituzione, apposite norme per disciplinare i rapporti tra la stessa Direzione e gli istituti italiani di cultura all'estero, nonché lo svolgimento delle attività, le prerogative del personale assunto *in loco* e ogni altra questione attinente alle attività degli istituti medesimi. Tali norme sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri.

ART. 13.

1. Tutti gli atti relativi alla conduzione dell'attività di presentazione e diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero sono pubblici e sono accessibili a chi ne faccia richiesta nei modi indicati con regolamento adottato dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Direzione, ogni anno, provvede alla pubblicazione di un annuario delle attività per la diffusione della cultura, della lingua e dell'immagine dell'Italia nel mondo. L'annuario contiene una relazione su tutte le attività e le funzioni della Direzione e, in particolare i piani proposti, i programmi svolti, gli organici del personale, le specifiche competenze di ogni funzionario in ciascun istituto italiano di cultura all'estero, nonché i rapporti dei direttori degli istituti e degli addetti culturali sul lavoro svolto e i programmi in preparazione nelle diverse aree del mondo. L'annuario contiene, altresì, un rapporto sullo stato dell'insegnamento della lingua italiana, le opinioni espresse dal comitato scientifico sulle diverse questioni nel corso dell'anno, le ragioni delle nomine e delle revoche delle nomine stesse e il rapporto annuale del capo della Direzione.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0017240\*